

**CONVENZIONE TRA CS SRL E L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA –
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE – CENTRO TRANSFRONTALIERO SUL
TURISMO E L'ECONOMIA DI MONTAGNA (CT-TEM) PER LA REALIZZAZIONE
DI UNA COLLABORAZIONE/STUDIO IN MATERIA DI MISURAZIONE E ANALISI
DELLA PERFORMANCE**

TRA

La Società CS SRL, codice fiscale e PI 10832340961, con sede in Milano, Galleria del Corso 2, di seguito nominata “Società CS”, nella persona di Roberto Castoldi

E

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, e P.IVA 01040890079 rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini 2/a, di seguito denominata “Università” a ciò autorizzata con [deliberazione del _____](#)

di seguito chiamate le Parti

Premesso

- a) che la Convenzione ha per oggetto la realizzazione di studi ed analisi della performance globale e analitica effettiva e preventiva di aziende soprattutto operanti nel settore del turismo, ma in via residuale anche di aziende industriali e di servizi clienti della Società CS, con l'eventuale supporto alla progettazione di metodologie di analisi e governo della performance, l'analisi della correttezza del processo di implementazione della metodologia, l'eventuale formazione delle persone che devono capire, scegliere e/o implementare le metodologie, attraverso una didattica attiva e partecipativa di supporto all'applicazione delle metodologie, l'analisi dei risultati dell'applicazione dei suddetti sistemi e la stesura di un parere sulla corretta applicazione della metodologia, con evidenziazione di eventuali modifiche da apportare e suggerimenti per migliorarne la progettazione o l'applicazione,
- b) che, nell'ambito del progetto possono essere analizzati ed illustrati sistemi e metodologie di misurazione della performance preventiva (business plan) o consuntiva, che il nome e la localizzazione delle aziende oggetto di analisi potrebbe anche non essere comunicato, che gli unici dati considerati riguardano misure riguardanti i processi delle aziende coinvolte dalla Società CS e che la responsabilità della riservatezza delle informazioni fa capo alla Società CS,
- c) che l'Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali come individuati all'articolo 2 dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- d) che nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza per l'Università la promozione e lo sviluppo dell'attività di ricerca anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con soggetti esterni;
- e) che le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi, intendono avviare un rapporto di collaborazione;

tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 (Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione detta 'Conto Terzi'.

Articolo 2 (Oggetto)

La Società CS affida all'Università la realizzazione di studi ed analisi della performance globale e analitica effettiva e preventiva di aziende industriali e/o di servizi identificate dalla Società CS, a supporto della progettazione di metodologie di analisi e governo della performance, l'analisi della correttezza del processo di implementazione della metodologia, la preparazione e formazione delle persone che devono implementare le metodologie, l'analisi dei risultati dell'applicazione dei suddetti sistemi e la stesura di un parere sulla corretta applicazione della metodologia, con evidenziazione di eventuali modifiche da apportare e suggerimenti per migliorarne la progettazione o l'applicazione.

Articolo 3 (Durata e calendario delle attività)

L'attività richiesta si svolgerà dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione (c.d. Conto terzi) fino alla fine dell'anno 2026 secondo le seguenti scadenze: 1^ stato avanzamento: dicembre 2025; 2^ stato avanzamento: giugno 2026; 3^ stato avanzamento: dicembre 2026. Le suddette scadenze sono da considerare orientative e non vincolanti, dovendo rispettare le esigenze della Società CS e dell'Università.

Articolo 4 (Impegni dell'Università)

L'Università si impegna a curare la realizzazione dello studio, nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 2.

A tal fine, l'Università assicura il coordinamento dell'attività tecnica e scientifica, individuando quale responsabile scientifico dell'iniziativa la Prof.ssa Antonella Cugini, docente in ruolo dell'Università. In particolare, l'Università si impegna a:

- a) garantire lo svolgimento delle attività stabilite dall'articolo 2 secondo le tempistiche previste nell'articolo 3 e le modalità concordate con la Società CS;
- b) segnalare tempestivamente eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento dell'incarico;
- c) mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria

- o di altro genere, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, salvo consenso scritto della Società CS;
- d) non apportare variazioni delle attività concordate senza autorizzazione e accordo con la Società CS, considerando che le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta.

Articolo 5 **(Impegni della Società CS)**

La Società CS si impegna a mettere a disposizione dell'Università la documentazione, il materiale, le strutture, i contatti ed ogni informazione necessaria e utile alla realizzazione delle attività affidate.

Articolo 6 **(Corrispettivo)**

Per l'espletamento delle attività previste all'articolo 2, è convenuto un compenso di euro 5.000,00 (cinquemila,00), oltre l'Iva di legge al 22% per un totale complessivo di euro 6.100,00 (seimilacenti/00).

L'importo non sarà soggetto a variazioni per tutta la durata del contratto e non sono previsti rimborsi per spese di viaggio e trasferta.

Il pagamento sarà corrisposto dalla Società CS in tre soluzioni di euro 3.000,00 (tremila/00) al primo stato di avanzamento ed euro 1.000,00 a ciascuno degli altri due stati di avanzamento, (oltre all'IVA di legge in tutti e tre gli stati di avanzamento), secondo le scadenze indicate nell'articolo 3, a seguito della verifica del rispetto degli stati avanzamento.

La fattura per l'attribuzione del corrispettivo all'Università dovrà essere intestata a:

CS S.r.l., Galleria del Corso, 2 – CAP 20122, Milano, PI e codice fiscale 10832340961, Codice Univoco d'Ufficio (CUU): USAL8PV, Indirizzo PEC csmanagement@legalmail.it; email: cs.srl.italia@gmail.com.

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, mediante pagamento attraverso il bollettino PagoPA allegato alla fattura attiva che verrà trasmesso dall'Università, entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione.

La fatturazione dovrà essere emessa secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, quindi in forma elettronica.

Articolo 7 **(Obblighi tracciabilità flussi finanziari)**

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, l'Università si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Convenzione, sia attivi da parte dell'Azienda che passivi verso l'Università, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse

pubbliche; tali conti sono soggetti agli obblighi di comunicazione indicati nella successiva lettera f) di questo articolo;

- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;
- e) in caso di nuove accensioni e di variazione dei conti dedicati, a comunicare alla Società CS gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti e comunque ogni modifica ai dati trasmessi;
- f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento, salvi restando i casi di integrazione automatica dei contratti e delle convenzioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010.

Articolo 8

(Trattamento dei dati)

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Ente CS S.r.l. dr Roberto Castoldi (amministratore) può essere contattato ai seguenti indirizzi: cs.srl.italia@gmail.com; PEC csmanagement@legalmail.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.

Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle

disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Articolo 9

(Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza della presente Convenzione, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10

(Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente atto per cause che ne rendano impossibile la prosecuzione. In tali ipotesi, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e per le spese sostenute. L'Università sarà tenuta, tuttavia, a trasmettere alla Società CS, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 12

(Spese di bollo e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tale ipotesi, l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006. A tal fine l'Università trasmetterà apposito bollettino PagoPA alla Società CS S.r.l. che dovrà esser liquidato entro trenta giorni.

Letta, approvata e sottoscritta

Aosta, lì (ved. segnatura di protocollo)

Per la Società CS S.r.l.
L'Amministratore
Roberto CASTOLDI
sottoscritto digitalmente

Per l'Università della Valle d'Aosta –
Université de la Vallée d'Aoste
La Rettrice
Manuela CERETTA
sottoscritto digitalmente